

XVII legislatura

A.S. 1613:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Settembre 2014

n. 62



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero	tel. 2424
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi	tel. 3731
Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	5
Capo I Missioni internazionali delle forze armate e di polizia.....	5
<i>Articolo 1 (Europa)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 (Asia)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 3 (Africa)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 4 (Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, operazione di scorta marittima, assetti nazionali)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 5 (Disposizioni in materia di personale).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 6 (Disposizioni in materia penale).....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 7 (Disposizioni in materia contabile).....</i>	<i>18</i>
Capo II Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione	19
<i>Articolo 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo).....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 10 (Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)</i>	<i>28</i>
Capo III Disposizioni finali.....	32
<i>Articolo 11 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>32</i>

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, recante "proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero", approvato, con modifiche, in prima lettura dalla Camera dei deputati il 17 settembre 2014, é al momento sprovvisto di RT "aggiornata" alle modifiche approvate.

Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia

Articolo 1 ***(Europa)***

I commi 1-6 autorizzano, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Europa ivi indicate.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce per ognuna delle autorizzazioni che esse sono formulate come limiti massimi di spesa, fornendo, a tal fine, anche il dettaglio dei parametri e criteri di volta in volta adottati nella quantificazione degli oneri previsti, distintamente, per le spese di personale e per quelle di funzionamento, nonché, in alcuni casi, riferendo dell'esistenza di oneri *una tantum*.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2598 evidenzia i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti (art. 1, commi 1-6)

(valori assoluti in euro)

Missioni	Disposizioni	Saldo Netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Balceni: MSU, EULEX Kosovo, Security force Training Plan in Kosovo, Joint Enterprise	comma 1	36.002.777	0	0	36.002.777	0	0	36.002.777	0	0
Bosnia-Erzegovina: ALTHEA	comma 2	138.933	0	0	138.933	0	0	138.933	0	0
Albania e area balcanica	comma 3	2.742.940	0	0	2.742.940	0	0	2.742.940	0	0
Kosovo: EULEX, UNMIK	comma 4	652.610	0	0	652.610	0	0	652.610	0	0
Kosovo: EULEX, UNMIK	comma 4	31.830	0	0	31.830	0	0	31.830	0	0
Cipro: UNFICYP	comma 5	133.921	0	0	133.921	0	0	133.921	0	0
Mediterraneo: Active Endeavour	comma 6	7.732.311	0	0	7.732.311	0	0	7.732.311	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che i dispositivi in esame sono tutti chiaramente formulati come tetti massimi di spesa e che la RT fornisce, per ciascuna delle missioni, il dettaglio dei criteri e parametri adottati nella quantificazione dei relativi oneri, nonché i prospetti di computo, su base mensile (30gg (rapportati poi all'intero semestre oggetto della proroga (184 gg)), sembrerebbe non di meno necessaria la richiesta di un supplemento di chiarificazione, in particolare, circa le spese rubricate, per tutte le missioni, come "funzionamento" e per quelle, in alcune di esse, indicate come *una tantum* dalla stessa RT.

In proposito, sotto il profilo metodologico, va infatti nuovamente sottolineato, come in precedenti occasioni, che la genericità di talune delle voci considerate nell'ambito delle suddette spese – in taluni casi, anche a dispetto dell'indicazione in RT di una precisa quantificazione dei relativi oneri – imporrebbe di fornire, al pari di altre voci (oneri di personale) anche i dettagliati prospetti di calcolo, calibrati sulle variabili e parametri di volta in volta considerate per la loro quantificazione.

Sul punto, in particolare, va ribadito che pur essendo configurate le autorizzazioni sotto forma di limite massimo di spesa, ciò che rileva, per i profili di interesse, è piuttosto l'effettivo e documentato grado di rimodulabilità degli oneri che sono ad esse sottesi, secondo le coordinate indicate dall'articolo 21 della legge di contabilità. Ciò si riflette, sovente ma non sempre, nella dichiarata natura delle componenti di spesa dichiarate dalla RT, se riferibili alla sola area dei costi di personale (di per sé di norma, non rimodulabili) o a quelli di mero funzionamento (ordinariamente rimodulabili).

In termini analoghi, anche in considerazione della rilevanza del relativo importo delle spese di funzionamento che viene per talune missioni indicato dalla RT (che, per il comma 1 – a titolo esemplificativo – ammonta ad oltre il 16 per cento della spesa complessiva prevista per la proroga della relativa missione, importo in calo rispetto al dato del 25 per cento registrato in occasione dell'autorizzazione di spesa recata al decreto-legge n. 2 del 2014 per il primo semestre), andrebbero richiesti elementi di dettaglio anche in merito ai parametri e criteri considerati in relazione alle singole voci di spesa sommariamente

indicate dalle RT e rubricate sinteticamente in conto oneri previsti *una tantum* per l'espletamento delle missioni¹.

Quindi, con riferimento alla valutazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, posto che la RT evidenzia, in relazione alle voci di spesa relative al personale impiegato in ciascuna missione, i relativi effetti "indotti" per l'erario, andrebbe perciò richiesta la distinta esposizione dei relativi valori nel prospetto riassuntivo. Si ricorda infatti che l'art. 17, comma 7 della legge di contabilità prescrive per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, l'illustrazione tra l'altro degli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione².

Articolo 2 **(Asia)**

I commi 1-8 autorizzano, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Asia.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che le singole autorizzazioni sono formulate come limiti massimi di spesa, fornendo il dettaglio dei parametri adottati nella quantificazione degli oneri di volta in volta previsti, distintamente, in relazione a ciascuna missione, per le spese di personale e per quelle di "funzionamento" ovvero, ove presenti, *una tantum*.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C.2598, aggiornato però alle modifiche introdotte nell'esame in prima lettura (in particolare, al comma 1), dovrebbe evidenziare i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

¹ È opportuno, in tal senso, rammentare che le stesse indicazioni metodologiche fornite dalla circolare del Dipartimento della R.G.S. n. 32/2010 impongono di considerare sempre "necessario" ogni dato o informazione che si dimostri utile allo scrutinio della quantificazione degli effetti finanziari, dal momento che stante il contenuto dell'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità la RT deve sempre indicare ogni elemento utile alla verifica tecnica in sede parlamentare degli effetti finanziari delle nuove norme, ciò rilevando a maggior ragione in presenza di autorizzazioni predisposte come limite massimo di spesa, atteso che a fronte dell'eventualità della inadeguatezza degli stanziamenti predisposti a copertura dei relativi fabbisogni si pone una problema di validità degli effetti giuridici *tout court* della norma di legge una volta che si sia esaurita la prevista dotazione finanziaria.

² La circolare RGS 32/2010 ribadisce che per le disposizioni che incidono sulla spesa per redditi da lavoro dipendente secondo la classificazione del SEC 95 la valutazione dell'impatto su saldo netto da finanziare, fabbisogno ed indebitamento netto deve essere effettuata evidenziando i c.d. effetti indotti. Precisa al riguardo che le specifiche aliquote fiscali e contributive utilizzate per la quantificazione degli effetti indotti devono essere esplicitamente indicate nella relazione tecnica.

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Missioni	Disposizioni	Saldo Netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Afghanistan: ISAF, EUPOL	comma 1	183.635.692	0	0	183.635.692	0	0	183.635.692	0	0
Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar, Tampa	comma 2	9.124.600	0	0	9.124.600	0	0	9.124.600	0	0
Afghanistan, Emirati Arabi Uniti	comma 3	333.009	0	0	333.009	0	0	333.009	0	0
Libano: UNIFIL	comma 4	76.223.973	0	0	76.223.973	0	0	76.223.973	0	0
Palestina; TIPH2	comma 5	1.236.817	0	0	1.236.817	0	0	1.236.817	0	0
Gaza: EUBAM Rafah	comma 6	61.100	0	0	61.100	0	0	61.100	0	0
Palestina: EUPOL COPPS	comma 7	64.230	0	0	64.230	0	0	64.230	0	0
Georgia: EUMM	comma 8	188.558	0	0	188.558	0	0	188.558	0	0

Al riguardo, premesso che la RT fornisce il dettaglio dei prospetti di computo riferiti agli oneri delle missioni in esame, su base giornaliera/mensile, rapportati poi all'intero semestre oggetto della proroga, si rende comunque opportuna la richiesta di un supplemento di chiarificazioni, in particolare, circa le spese rubricate, di volta in volta, come "funzionamento" e come *una tantum* dalla stessa RT, si rinvia innanzitutto alle considerazioni metodologiche formulate già in proposito sulle autorizzazione di cui all'articolo 1.

Inoltre, con specifico riguardo al comma 1, laddove nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati si è provveduto a ridurre il finanziamento della missione ivi prevista (*Afghanistan*), portandone l'importo da 185.082.639 euro a 183.635.692 euro (-1,4 milioni di euro circa), ritenuto che circa il 30 per cento dell'autorizzazione iniziale risultava riconducibile a componenti non rimodulabili della spesa (personale), andrebbe confermato che la riduzione di cui trattasi inciderà sulle sole componenti di stanziamento riferibili ai fabbisogni previsti per le spese rimodulabili (es. funzionamento o *una tantum*).

Articolo 3 **(Africa)**

I commi 1-7-ter autorizzano, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Africa.

Circa, in particolare, le modifiche e integrazioni approvate in prima lettura, va segnalato che il comma 3-bis stabilisce che, concluse le missioni in corso di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni militari in Afghanistan sarà valutata dal Governo italiano in presenza di una eventuale formale richiesta del Governo afgano e di concerto con le organizzazioni internazionali coinvolte; di essa deve essere data preventiva comunicazione alle Camere, che adottano le conseguenti deliberazioni.

Quindi, la Camera dei deputati ha anche approvato un'integrazione al comma 4, rispetto alla versione contenuta nel ddl iniziale, ivi prevedendosi che conclusa la missione ivi prevista alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni sarà valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India.

Il comma 7-bis, anch'esso aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, ha stabilito poi che perdurando la situazione di instabilità politica in Libia, il Governo riferisca alle Camere sull'eventuale sospensione totale o parziale delle missioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Il comma 7-ter poi autorizza, fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 150.000 per la partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che le singole autorizzazioni sono formulate come limiti massimi di spesa, fornendo il dettaglio dei parametri adottati nella quantificazione degli oneri di volta in volta previsti, distintamente, per le spese di personale e per quelle di funzionamento.

Le integrazioni intervenute nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati sono al momento sprovviste specifiche di RT.

Il prospetto riepilogativo allegato al ddl iniziale A.C. 2598, aggiornato anche alle integrazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura, dovrebbe evidenziare i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Missioni	Disposizioni	Saldo Netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Libia: EUBAM (personale militare)	comma 1	5.182.970	0	0	5.182.970	0	0	5.182.970	0	0
Libia: EUBAM (polizia di Stato)	comma 2	45.370	0	0	45.370	0	0	45.370	0	0
Libia (Guardia di finanza)	comma 3	1.672.971	0	0	1.672.971	0	0	1.672.971	0	0
Atalanta; Ocean Shield	comma 4	23.958.858	0	0	23.958.858	0	0	23.958.858	0	0
Corno d'Africa: EUTM Somalia, EUCAP Nestor	comma 5	17.836.535	0	0	17.836.535	0	0	17.836.535	0	0
Mali: MINUSMA, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali	comma 6	1.408.035	0	0	1.408.035	0	0	1.408.035	0	0
EUFOR RCA	comma 7	2.987.065	0	0	2.987.065	0	0	2.987.065	0	0
EMOCHM.	comma 7-ter	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni metodologiche formulate sulla autorizzazioni di cui all'articolo 1 e sulla necessità di fornire un esauriente rappresentazione dei fattori di spesa considerati nella quantificazione degli effetti finanziari, circa le spese rubricate come "funzionamento" e, soprattutto, come *una tantum* dalla stessa RT.

Per quanto attiene alle modifiche ed integrazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura (comma 7, osservatori in Mozambico), premesso che detta missione non era contemplata dalla RT annessa al ddl iniziale andrebbero richiesti gli elementi necessari a comprovare la congruità dello stanziamento ivi previsto, fornendosi gli elementi e parametri adottati nella stima dei fabbisogni per le spese di personale, a partire dalla indicazione delle unità coinvolte, a quelli relativi al "funzionamento".

Articolo 4

(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, operazione di scorta marittima, assetti nazionali)

Il comma 1 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la

realizzazione di infrastrutture volte alla sicurezza dei contingenti, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce in sintesi che gli oneri contemplati in riferimento ai contratti in questione sono stati calcolati per le esigenze relative ai trasporti con vettori civili (treni, navi ecc.) e le spese infrastrutturali.

In particolare, per i contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario la quantificazione è stata effettuata sulla base del numero di personale, dei mezzi e dei materiali di previsto afflusso/deflusso dai vari teatri operativi. Le previsioni di spesa hanno tenuto conto delle ore di volo, delle giornate di navigazione e dei km di percorrenza. L'onere per i contratti di assicurazione è stato individuato tenendo conto delle indicazioni della legge n. 301 del 1982³, e delle caratteristiche qualitative e quantitative dei contingenti di volta in volta interessati dalle missioni.

Quanto alle infrastrutture, la spesa è stata quantificata sulla base degli interventi da realizzare nei vari teatri operativi, considerando le esigenze di protezioni specifiche di volta in volta necessarie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto annesso al ddl iniziale A.C. 2598 evidenzia poi i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
8.140.000	0	0	8.140.000	0	0	8.140.000	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ribadendo quanto già osservato in relazione all'analoga autorizzazione di cui al decreto-legge n. 2 del 2014 (A.S. 1248), andrebbe innanzitutto esplicitata nell'ambito della spesa rubricata dalla RT come *una tantum*, la quota della spesa destinata alla stipula di contratti di assicurazione, distintamente da quella invece destinata alle attrezzature ed opere volte ad assicurare la protezione dei contingenti.

A tale proposito, posto inoltre che agli interventi in questione è attribuito un connotato di spesa corrente, andrebbe anche confermato che per gli interventi relativi alla dotazione infrastrutturale possa parlarsi in ogni caso di dotazioni/attrezzature che esauriscono il loro ciclo di utilità nell'ambito della sola proroga in esame, non potendo essere riutilizzate, a tal fine, per l'eventuale ulteriore proroga nel futuro nel medesimo teatro, ovvero, in teatri operativi differenti.

In tal senso, va sottolineato che la qualificazione della spesa in argomento quale *una tantum*, relativamente alle attrezzature ed opere di protezione dei

³ Recante norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.

contingenti impegnati nelle missioni internazionali dovrebbe infatti essere correttamente indicata in corrispondenza ad una spesa in conto capitale, allorché i relativi sistemi tecnologici possano essere recuperati al termine delle relative missioni.

Il comma 1-*bis*, stabilisce che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle comunicazioni al Parlamento previste dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, informino le Commissioni parlamentari competenti in ordine alle modalità di impiego dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, con dettagli di spesa, suddivisi per ogni singola attività e per area geografica.

L'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 4.862.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2598 si limita chiaramente a fornire una sintetica illustrazione delle voci di spesa previste, per lo svolgimento di attività di *intelligence* da parte dell'AISE nei teatri operativi, a protezione dei militari impegnati nelle Missioni.

Spese di missione per il personale di rinforzo da inviare in teatro	1.100.000
Attività di gestione dispositivo di ricerca	2.000.000
Apparati intelligence	1.000.000
Equipaggiamenti e materiali speciali	400.000
Spese telefoniche satellitari	462.000
Totale oneri per l'intera durata della missione	€4.862.000

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2598, aggiornato alle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo Netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
4.862.000	0	0	4.862.000	0	0	4.862.000	0	0

Al riguardo, ribadendo riflessioni di analogo contenuto già formulate in occasione dell'esame dell'A.S. 1248, recante il ddl di conversione del decreto-

legge relativo alla autorizzazione alle missione per il I semestre 2014, pur considerando l'evidente specificità della autorizzazione di spesa in esame, va comunque rilevato che l'espletamento dei compiti e delle funzioni assegnate all'Agenzia dalla norma in esame, sembrerebbe rientrare nelle funzioni esclusive e già previste a legislazione vigente dall'articolo 6 della legge n. 124 del 2007, ragion per cui andrebbe innanzitutto chiarito se il medesimo organismo non possa provvedere ai compiti in questione avvalendosi delle dotazioni che sono per esso ordinariamente già previste dalla legislazione vigente⁴.

Quanto ai profili di quantificazione, andrebbe comunque richiesto un quadro di sintesi dei fabbisogni organizzativi e strumentali connessi alle singole voci di spesa indicate dalla RT, fornendosi, per ciascuna componente di fabbisogno, i criteri e parametri adottati nella quantificazione della spesa.

Il comma 3, autorizza il Ministero della difesa, a decorrere dal 1 luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:

a) alle Forze armate della Repubblica di Gibuti: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di euro 333.000;

b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M113;

c) alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia: n. 500 uniformi da combattimento;

d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2598 riferisce che le norme di cui alle lettere *a)-d)* autorizzano la spesa per la rimessa in efficienza dei mezzi e l'acquisto di materiali di equipaggiamento vari da cedere a titolo gratuito alla Repubblica federale Somala e a quella Islamica dell'Afghanistan, fornendo a tale fine i dati relativi al costo unitario e alla consegna. Segnala, a tal fine, che le cessioni di materiali in parola non comportano oneri per l'amministrazione della difesa, trattandosi di cessione di materiali nello stato in cui essi attualmente si trovano il cui costo di trasporto rimane a carico dei beneficiari: comportante, tutt'al più ulteriori oneri di ripristino della funzionalità (spec. lettera d) che sono, comunque, posti a carico di questi ultimi.

La RT certifica che gli oneri relativi al comma 3 sarebbero da ricondurre esclusivamente all'acquisto della documentazione tecnica relativa ai veicoli, tradotta e validata in lingua francese da cedere a titolo gratuito alle forze armate della Repubblica di Gibuti (lettera *a)*).

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale evidenzia, per la sola lettera *a)*, i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

⁴ Il capitolo 1670 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riportato nel bilancio 2014/2016, riferibile però ai fabbisogni di funzionamento ed operativi sia di AISE che di AISI, reca una previsione di spesa di 601,6 milioni nel 2014, di 606,3 milioni nel 2015 e di 610 milioni nel 2016.

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
333.000	0	0	333.000	0	0	333.000	0	0

Al riguardo, per i profili di copertura, in linea di massima, trattandosi di autorizzazioni di spesa formulate come tetto massimo, nulla da osservare. Ciò nondimeno, andrebbero comunque richiesti chiarimenti in merito ai possibili riflessi che la cessione dei materiali di armamento ed equipaggiamento ivi indicati in dettaglio alle lettere a)-d,) potrebbe determinare sui fabbisogni delle FF.AA. nella determinazione degli *standard* necessari ad assicurare i livelli minimi funzionamento, traducendosi, giocoforza, nell'esigenza di dover prevedere poi in bilancio lo stanziamento di risorse aggiuntive a quelle già previste dalla legislazione vigente, necessarie alla relativa copertura.

Va segnalato poi che, nel corso dell'esame in prima lettura, dal momento che la RT annessa al ddl iniziale si limita ad evidenziare l'assenza di oneri, segnalandosi altresì che per i veicoli di cui alla lettera d), le spese per il loro trasferimento, nonché per il loro ricondizionamento – sarebbero state poste a carico del beneficiario della cessione medesima, venivano richiesti chiarimenti circa le modalità previste per il trasporto e la consegna dei summenzionati veicoli ed equipaggiamenti, il Dipartimento della R.G.S. nella nota di risposta, ha rinviato agli elementi che avrebbe potuto fornire, in tal senso, l'amministrazione della Difesa⁵.

Il comma 4 proroga a tutto il 2014 (lettera a)) gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante il ddl di conversione del decreto di autorizzazione delle missioni internazionali, per il primo semestre del 2014, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali e riduce l'intervento in Afghanistan a euro 1.180.000 (dagli originari 1.200.000) (lettera b), mentre aumenta quello nei Balcani a euro 40.000 (dagli originari 20.000) (lettera c).

La RT annessa al ddl iniziale A.S. 2598 afferma che la modifica non determina effetti aggiuntivi di spesa in quanto il maggior onere di 20.000 euro previsto per la missione nei Balcani é compensato dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa ivi prevista per l'intervento in *Afghanistan*, lasciando inalterata l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 2 del 2014 e riferibile all'intero anno.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo provvede ad una mera modifica del limite di spesa annuale rispetto alle necessità

⁵ Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 9 settembre 2014, pagina 31; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota cit., pagina 2.

previste dall'articolo 4, comma 3, contenute nel decreto che autorizzava le missioni per il I semestre 2014, nulla da osservare.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito alla effettiva riducibilità degli interventi previsti nell'ambito della missione in *Afghanistan*, rispetto agli obiettivi previsti dalla missione del contingente italiano per il secondo semestre.

Il comma 4-*bis* autorizza, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.965.886 per il trasporto degli aiuti umanitari a favore della popolazione civile irachena effettuato nel mese di agosto, nonché per il trasporto del materiale di armamento ceduto, a titolo gratuito, alla Repubblica dell'Iraq.

L'integrazione, predisposta nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2598, aggiornato alla luce delle integrazioni approvate dalla Camera dei deputati, evidenzia i seguenti effetti di spesa:

(euro)

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.965.886	0	0	1.965.886	0	0	1.965.886	0	0

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, dal momento che trattasi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Per contro, per i profili di quantificazione, al fine di confermare la congruità dell'autorizzazione di spesa a fronte dei fabbisogni di spesa per il trasporto degli aiuti umanitari peraltro effettuati nello scorso mese di agosto, andrebbero comunque richiesti gli elementi di dettaglio in merito alla spesa da sostenersi in relazione ad ogni trasporto effettuato, con l'indicazione dei parametri adottati nella determinazione del relativo onere.

Il comma 5 autorizza, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.942.394 per l'impiego di una unità navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all'attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione 2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013.

La RT afferma che la disposizione comporta oneri come limite massimo di spesa. Inoltre la RT fornisce i dati e gli elementi di quantificazione dell'onere, precisando che la missione comporta l'impiego di 1 unità navale, di 1 aeromobile imbarcato e di 94 unità di personale della Marina militare. Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2598, aggiornato alla luce delle integrazioni approvate dalla Camera dei deputati, evidenzia i seguenti effetti di spesa:

(euro)

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.942.394	0	0	1.942.394	0	0	1.942.394	0	0

Al riguardo, per i profili di copertura, dal momento che trattasi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di personale)

I commi 1-5 recano disposizioni varie in materia di personale per le missioni in esame, sia in riferimento a profili ordinamentali e d'impiego che ai compensi connessi specifici correlati all'impiego in teatri operativi.

Il comma 2 prevede l'attribuzione dell'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 108 del 2009.

Il comma 3 prevede che per il personale che partecipa alle missioni ivi indicate, l'indennità di missione sia calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse. Alle missioni e al personale impiegato in Asia, indicati dalla lettera a), durante l'esame in prima lettura è stato aggiunto il riferimento al personale impiegato nella Repubblica dell'Iraq e negli Emirati Arabi Uniti. La lettera b) riconosce al personale impiegato presso Northwood la diaria prevista per la Gran Bretagna; la lettera c) riconosce al personale impiegato nella missione EUMM Georgia, la diaria prevista con riferimento alla Turchia. Alla lettera d), che indica le missioni stanziare in Africa, è stato aggiunto il personale impegnato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM (Mozambico). Le lettere e) e f) specificano la diaria per il personale della missione EUBAM Libia impiegato a Malta e per la missione EUTM Somalia per il personale impiegato a Bruxelles.

Il comma 4 attribuisce al personale che partecipa alle missioni il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario in deroga ai limiti dell'art. 9, co. 3 D.P.R. 171/2007 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno) e ai limiti orari individuali di cui all'art. 10, co. 3 della legge n. 231 del 1990. Il compenso è corrisposto, inoltre, ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente (ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR n. 171/2007).

Il comma 5 dispone altresì la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 della possibilità - prevista dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 107/2011 - di impiegare in attività di contrasto alla pirateria (a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana predisposte per la difesa contro tali atti) guardie giurate che non abbiano ancora frequentato gli specifici corsi teorico-pratici previsti dalla medesima norma.

La Camera dei deputati ha inserito inoltre i commi da *5-bis* a *5-quater*.

Il comma *5-bis* obbliga il Governo a specificare, nella relazione quadrimestrale e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, ogniqualvolta si impieghino forze di polizia ad ordinamento militare se rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogenfor).

Il comma *5-ter* prevede che i cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a

domanda, possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme al coniuge e ai figli, nonché ai parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalità di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l'accesso degli stessi nel territorio nazionale nonché le procedure di trasferimento sono definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno con carattere di speditezza. Il periodo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è nel massimo di trentasei mesi con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi.

Il comma 5-*quater* prevede che agli oneri derivanti dal comma 5-*ter*, pari a euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.

La RT annessa al ddl iniziale non considera l'articolo. Le integrazioni al dispositivo approvate dalla Camera dei deputati sono al momento sprovviste di RT.

Il dispositivo non é ancora contemplato dal prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto annesso al ddl iniziale A.C. 2598.

Dagli elementi riportati dalla norma, sembrerebbe ipotizzabile un impatto sui saldi nei termini seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento				
2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
0,79	4,74	4,74	4,74	3,95	0,79	4,74	4,74	4,74	3,95	0,79	4,74	4,74	4,74	3,95

Al riguardo, per i profili finanziari, occorre evidentemente soffermarsi sui commi aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, laddove si prevede il riconoscimento di un "beneficio" in connessione al riconoscimento della protezione internazionale nei confronti (status di "rifugiati") per gli iracheni che abbiano prestato la loro collaborazione continuativamente ai contingenti militari italiani, a condizione che ci si trovi in presenza di certificate situazioni di rischio per sé e per la loro famiglia. In relazione perciò all'attuazione dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati SPRAR) si prevede che agli interessati sia connesso il riconoscimento del diritto di asilo di 36 mesi prorogabile per due semestri consecutivi. Solo in presenza di certificate esigenze.

Ora, per i profili di interesse, premesso che ai fini del riconoscimento delle prestazioni e dei benefici di cui all'articolo 1-*sexies* della citata legge si dovrà

provvedere entro una autorizzazione di spesa formulata come "tetto" massimo per ciascuna annualità del triennio 2014/2016, appare necessaria l'acquisizione di una RT che rechi l'illustrazione di ogni elemento di quantificazione della spesa, a partire dalla platea dei soggetti interessati, idoneo a certificare la congruità delle risorse previste per ciascuna annualità del quinquennio 2014/2018, in relazione ai fabbisogni determinati dalla legislazione vigente sulla base alle prestazioni dalla stessa previste per i beneficiari dello *status* di rifugiato (ospitalità, pasti etc.etc.) nel territorio italiano.

Nel contempo, per i profili di copertura, quanto all'onere previsto per l'annualità 2014, andrebbe innanzitutto richiesta l'esistenza delle effettive disponibilità, a fini di "riduzione", a valere della dotazione del medesimo anno del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ivi richiamato, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle residue disponibilità a fronte dei fabbisogni già previsti dalla legislazione vigente per la restante parte dell'anno.

In merito poi al quadriennio 2015/2018, posto che la norma fa rinvio alle risorse già iscritte a l.v. nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 419 del 1998, cui confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all' articolo 5, comma 2-*ter*, del medesimo decreto (*Contributo su permessi di soggiorno*), nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo - mentre la quota residua del gettito del contributo dovrebbe essere assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno - va *in primis* segnalato che il nuovo onere in questione sembrerebbe concretizzare una copertura a carico di risorse già iscritte in bilancio per cui è già stabilito un utilizzo dalla legislazione vigente. Ciò che, come noto, non è consentito dalla legge di contabilità.

In tal senso, premesso perciò che andrebbe perciò fornita una RT contenente una quadro delle previsioni concernenti il gettito dei contributi unificati per il rilascio dei permessi di soggiorno per le annualità interessate dalla copertura in esame, andrebbe perciò richiesta anche una quantificazione degli oneri previsti per le spese di funzionamento del Ministero dell'interno a fronte di fabbisogni connessi al rilascio dei permessi di soggiorno per ciascun annualità, al fine di fornire primi elementi di valutazione in merito all'adeguatezza delle risorse previste a tal fine nel bilancio dello Stato (il 50 per cento delle entrate provenienti, in ragione annua, dai contributi di soggiorno) rispetto ai fabbisogni di spesa aggiuntivi che graveranno per effetto del dispositivo in esame, sulle risorse in questione.

A rigore, in assenza di tali chiarimenti, il dispositivo in esame non parrebbe corredato da idonea copertura ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità

Articolo 6
(Disposizioni in materia penale)

L'articolo dispone l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni in tema di competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari che viene concentrata nel tribunale militare di Roma (articolo 6, comma 1). Ai sensi del comma 2 tale normativa si applica anche al personale impiegato in specifiche missioni delle Nazioni Unite indicate nel testo.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2598 non si sofferma sulla norma.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2598 non evidenzia effetti d'impatto sui saldi.

Al riguardo, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

Articolo 7
(Disposizioni in materia contabile)

Il comma 1 stabilisce che alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia di procedure contabili d'urgenza previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152.

Il comma 2 prevede che per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

La RT non si sofferma sulla norma.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl A.C. 2598 non evidenzia effetti d'impatto.

Al riguardo, il dispositivo al comma 1 si limita a ribadire lo speciale regime normativo contabile delle spese correlate al riconoscimento dello straordinario destinato al personale impiegato nelle missioni internazionali.

Sul comma 2, posto che l'anticipazione ivi prevista determina a rigore un maggiore fabbisogno di cassa del settore statale per il 2014, rispetto a quello scontato dalla legislazione vigente, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alla piena compatibilità dei relativi effetti, in termini di possibili maggiori oneri per le emissioni destinate a compensarne gli effetti, rispetto alla spesa per interessi già prevista a l.v. per le emissioni già programmate, i cui effetti in conto interessi sono già scontati nei saldi tendenziali di spesa per il 2014.

Capo II
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Articolo 8
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)

Il comma 1 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*)⁶, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi. Nel corso dell'esame in prima lettura sono intervenute alcune integrazioni al comma in esame, ivi prevedendosi anche interventi da operare in Ciad e in Giordania, in Libano, nella Repubblica Democratica del Congo, in Palestina ed è stato stabilito che nell'ambito degli stanziamenti previsti saranno attivati interventi del Piano d'azione nazionale « Donne, pace e sicurezza – WPS 2014-2016 », predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché per lo sviluppo delle capacità locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, per la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela degli anziani. Sono stati aggiunti progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari di contrasto all'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanità. E' stato poi stabilito che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale debba provvedere alla pubblicazione *on line*, nel sito istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti.

La RT annessa al ddl iniziale si sofferma analiticamente sulla norma, fornendo una dettagliata illustrazione degli interventi di cooperazione autorizzati, ivi riportando distintamente anche le aree di intervento senza tuttavia indicare come lo stanziamento sarà ripartito tra le varie iniziative.

Le integrazioni approvate in prima lettura sono al momento sprovviste di RT.

⁶ A tale proposito, va segnalato che la tabella C annessa la legge di stabilità per il 2014, in riferimento al rifinanziamento di tale legge permanente ha previsto un finanziamento iniziale per il 2014 pari a 180,8 milioni di euro, a 164,2 milioni di euro nel 2015 e a 162,5 milioni di euro nel 2016. L'autorizzazione di spesa in esame, va precisato, opera avvalendosi dei capitoli nn. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, dello stato di previsione del ministero degli affari esteri. Tra questi, vanno tuttavia segnalati il capitolo 2180 destinato a finanziare i contributi alle organizzazioni internazionali (73 mln di euro iniziali nel 2014), il capitolo 2181 (39 mln di euro iniziali previsti nel 2014) destinato a finanziare in contributi alle ONG e il capitolo 2182 concernenti finanziamenti a titolo gratuito in materia di ricerca scientifica e infrastrutture nei paesi in via di sviluppo (circa 38,6 mln di euro iniziali previsti nel 2014). IPZS,GAZZETTA UFFICIALE, Bilancio dello stato per capitoli 2014; *Supplemento ordinario del 31 dicembre 2013*, pagina 470-372; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Sistema *DATAMART-RGS*, Tavole relative allo stato di previsione del Ministero degli esteri (tabella 06).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto annesso al ddl iniziale A.C. 2598, aggiornato alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, evidenzia i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo Netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
34.800.000	0	0	34.800.000	0	0	34.800.000	0	0

Al riguardo, premesso che l'autorizzazione in esame è chiaramente formulata sotto forma di limite massimo di spesa, e che la gamma degli interventi appare, in linea di principio, chiaramente contenibile nell'ambito dei soli stanziamenti predisposti, va comunque segnalato che, per effetto delle integrazioni e modifiche disposte in commissione nel corso dell'esame in prima lettura preso la Camera dei deputati, sono stati estesi gli ambiti di intervento e cooperazione previsti rispetto a quanto stabilito dal testo iniziale, senza modificare l'autorizzazione di spesa.

Appare perciò necessario che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale certifichi perlomeno la possibilità che gli interventi previsti dalle modifiche proposte al testo non compromettano la realizzazione delle finalità delle disposizioni già previste, tenuto conto dell'invarianza della spesa autorizzata, dovendo, in tal senso, condividersi in definitiva la richiesta di un aggiornamento della RT già formulata nel corso dell'esame in prima lettura anche dal Dipartimento della R.G.S.⁷.

Il comma 2 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

La RT riferisce che lo stanziamento è destinato a interventi di sminamento umanitario in esecuzione di obblighi internazionali per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario con le seguenti finalità:

- a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;
- b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;
- c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica;
- d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine;

⁷ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota cit. Pagina 2.

- e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;
- f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento.

Anche per assolvere agli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione di Oslo sul munizionamento a grappolo ("*cluster bombs*") nonché del Protocollo V della Convenzione CCW ("*Convention on Certain Conventional Weapons*") e nel più ampio ambito dello sminamento umanitario, sono attualmente in fase di individuazione e definizione le aree prioritarie di intervento in vista della convocazione del Comitato Nazionale per l'Azione Umanitaria contro le Mine Antipersona previsto nel mese di luglio 2014.

Si terrà particolarmente conto delle esigenze di interventi supplementari di sminamento che si sono recentemente manifestate a seguito delle inondazioni che hanno colpito la Repubblica di Serbia e la Bosnia ed Erzegovina.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto annesso al ddl iniziale A.C. 2598 evidenzia i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

Il comma 1 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre giugno 2014, la spesa di euro 618.044 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2598 riporta una dettagliata illustrazione dei progetti di stabilizzazione contemplati, fornendo i parametri ed i criteri di determinazione dei relativi fabbisogni di spesa per tutto il II semestre 2014.

In particolare, riferisce su progetti in Libia e Siria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto annesso al ddl iniziale A.C. 2598 evidenzia i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo Netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
618.044	0	0	618.044	0	0	618.044	0	0

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che l'autorizzazione di spesa in esame è chiaramente formulata come limite massimo di spesa, e la gamma degli oneri è chiaramente contenibile nell'ambito degli stanziamenti predisposti, non ci sono osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che la RT fornisce le specifiche di spesa relative ai fabbisogni individuati per ciascun intervento, va segnalato che sia l'intervento di sostegno in Libia che quello previsto in Siria e per l'inviato speciale presso i due paesi, prevedono, tra gli altri, il sostenimento di non meglio precisati costi "amministrativi", "spese generali", e "assistenza tecnica" per gli interventi, di cui sembrerebbe perciò opportuna l'acquisizione dei parametri e grandezze considerati ai fini della loro determinazione.

Il comma 2 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.300.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America latina, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Si segnala che il testo iniziale recava l'indicazione di "America centrale", sostituita con "America latina" dalla Camera dei deputati.

La RT precisa che gli interventi che ci si propone di realizzare nel secondo semestre si concentreranno in Africa sub-sahariana e in particolare nella regione del Corno d'Africa.

In Africa Sub-sahariana, priorità è data alla situazione in Somalia e, più in generale, all'intera regione del Corno d'Africa, dove permangono gravi criticità, nonostante le scadenze per la normalizzazione concordate con la Comunità internazionale si avvicinino sempre più, si sosterranno le Autorità di Mogadiscio nella creazione di un sistema di sicurezza autonomo, sia militare, sia di polizia, e nella ridefinizione del settore giuridico, nonché nella promozione di interventi di formazione della polizia nel contrasto alle attività criminali e terroristiche, con particolare attenzione alla Nigeria, e progetti di sviluppo delle capacità dell'Unione africana nel campo del *peace-keeping*.

Segnala poi che parte delle risorse saranno destinate a iniziative tese al rafforzamento della sicurezza dei Paesi dell'America Centrale, mediante interventi di pace e sicurezza nel settore del contrasto alla criminalità organizzata, adottando un approccio regionale, al fine di evitare che le fragilità di un Paese si ripercuotano su quelli limitrofi.

Il prospetto riepilogativo evidenzia degli effetti d'impatto annesso al ddl iniziale A.C. 2598 evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0

Al riguardo, andrebbe chiarito se la sostituzione del termine America centrale con America Latina, comporti un'estensione dell'ambito dell'autorizzazione di spesa, rimasta invariata, anche ad iniziative in Sud America o se rimanga concentrato in America Centrale.

Il comma 3 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.250.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché per contributi allo *UN Staff college* di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e al segretariato dello IAI.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2598 fornisce un quadro esauriente dei fabbisogni di spesa relativi alla autorizzazione di spesa in esame, segnalando che mediante l'autorizzazione di spesa si assicurerà la partecipazione finanziaria italiana ai seguenti fondi fiduciari:

- al Fondo fiduciario NATO destinato al sostegno dell'esercito afghano
- al Fondo fiduciario del Dipartimento per gli Affari Politici dell'ONU destinato a "*Rapid responses, support to Special Envoys and political missions in the field*" e "*Productive DPA collaboration with regional organizations on mediation, conflict prevention and peacebuilding responses*"
- al Fondo fiduciario del Gruppo di contatto per la lotta alla pirateria a largo delle coste somale, istituito presso le Nazioni Unite

Inoltre si erogheranno i seguenti contributi:

- 1) contributo italiano al Meccanismo di Supporto Finanziario della NATO per l'attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU 1325 e delle successive Risoluzioni collegate
- 2) contributo in favore dello *Staff College* con sede in Torino (*United Nations System Staff College*), finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto annesso al ddl iniziale A.C. 2598 evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo Netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.250.000	0	0	1.250.000	0	0	1.250.000	0	0

Al riguardo, ivi trattandosi di contributo *una tantum*, destinato alla copertura di fabbisogni relativi ad impegni assunti a livello internazionale per operazioni specifiche, nulla da osservare.

Il comma 4 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.896.200 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali.

La RT annessa al ddl iniziale riporta il quadro dettagliato degli interventi di spesa previsti fornendo una rappresentazione dei criteri e parametri adottati nella quantificazione dei relativi fabbisogni di spesa, per ciascuno degli interventi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto annesso al ddl iniziale A.C. 2598 evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo Netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
2.896.200	0	0	2.896.200	0	0	2.896.200	0	0

Al riguardo, ritenuto che trattasi di autorizzazione di spesa formulata come limite massimo, e che la gamma degli oneri previsti è chiaramente contenibile nell'ambito delle sole risorse predisposte a tal fine, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.845.090 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

La RT fornisce una dettagliata illustrazione degli interventi previsti, fornendo ai numeri 1)-12) una completa rassegna dei fattori di spesa da considerare in merito ad ognuna delle azioni previste.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto annesso al ddl iniziale A.C. 2598 evidenzia i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
8.845.090	0	0	8.845.090	0	0	8.845.090	0	0

Al riguardo, prendendo atto della puntuale evidenziazione delle unità di personale militare di cui è previsto l'impiego in ciascun intervento, dei relativi fattori di spesa considerati - in ordine ai compensi per l'impiego di personale dell'Arma dei carabinieri in teatri operativi, ai rimborsi per spese di trasporto e bagagli, nonché di equipaggiamento e trasporto in loco - non ci sono osservazioni.

In merito ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero in ogni caso evidenziati separatamente gli effetti "indotti" relativi ai compensi riconosciuti al personale dell'Arma impiegato per gli interventi considerati dalla norma in esame

Il comma 6 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.400.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante risorse previste *ad hoc* al fine di assicurare la copertura finanziaria dei dispositivi adottati per la sicurezza delle sedi diplomatiche.

La RT si sofferma sulla disposizione, fornendo un quadro illustrativo degli interventi previsti con l'autorizzazione in esame e, in particolare, delle aree maggiormente a rischio per le sedi diplomatiche italiane.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2598 evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
5.400.000	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000	0	0

Al riguardo, per i profili di copertura, ivi trattandosi di una autorizzazione formulata sotto forma di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si rileva che le installazioni o opere infrastrutturali adottate presso le sedi diplomatiche assumono carattere permanente per le medesime, pertanto lo stanziamento in esame dovrebbe essere considerato come impiego di risorse in conto capitale, trattandosi di interventi volti al rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture in uso alle sedi diplomatiche.

Il comma 6-bis autorizza, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000 per la prima fase della realizzazione, da parte del Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a

Mogadiscio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3, lettera d), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto. I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti annesso al ddl iniziale A.C. 2598, aggiornato alle modifiche e integrazioni approvate in prima lettura, evidenzia i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
600.000	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0

Al riguardo, premesso che l'autorizzazione di spesa é formulata come tetto massimo di spesa, andrebbero comunque richiesti i dati e gli elementi idonei a comprovarne la congruità rispetto ai fini indicati dalla medesima.

Anche in questo caso, posto che si tratterebbe dell'acquisto di moduli abitativi, come riferito dalla RT, sembra che la spesa vada qualificata come in conto capitale e non come di natura corrente, con conseguente diversità degli effetti d'impatto sui saldi.

Il comma 7 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 906.036 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare.

La RT annessa al ddl iniziale riporta la quantificazione degli oneri relativi a ciascun invio di personale del MAE nelle aree di crisi, fornendo, ai punti 1)-6), il dettaglio dei criteri e parametri adottati nella stima dei fabbisogni di spesa, a partire da quelli relativi alle caratteristiche di inquadramento del personale incaricato (carriera diplomatica/amministrativa, a seconda del grado /livello di appartenenza) e degli istituti retributivi specifici previsti, dalla legislazione vigente, in presenza di assolvimento di incarichi presso sede all'estero dei dipendenti del MAE, nonché delle relative spese di viaggio.

Il tutto, tenendo esclusivamente conto della durata effettiva dell'incarico previsto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti annesso al ddl iniziale A.C. 2598 evidenzia i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
906.036	0	0	906.036	0	0	906.036	0	0

Al riguardo, con riferimento all'estensione della spesa, rimasta invariata, anche al personale della cooperazione internazionale andrebbe chiarito se si tratti solo di una modifica diretta a tenere conto dell'entrata in vigore, dopo l'adozione del presente decreto-legge, della legge n. 125 del 2014 recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, la quale ha previsto tra l'altro l'istituzione di una speciale Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri, che sarà composta prevalentemente da personale dipendente del MAE. Andrebbe comunque acquisito un aggiornamento della RT che indicava puntualmente le unità e le qualifiche del personale del MAE inviato in missione o in viaggio in modo da specificare i casi in cui la spesa si riferisca invece a personale della cooperazione internazionale.

Inoltre, andrebbe confermato che alcun tipo di ulteriore onere/rimborso, di alcun genere, spetterà al personale del MAE incaricato delle speciali missioni in parola.

Il comma 8 autorizza, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, le attività, incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della predetta risoluzione, specificate nelle pertinenti decisioni del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Afferma che all'attuazione del comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2598 non si sofferma sul dispositivo.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale, integrato alle modifiche approvate in prima lettura, non evidenzia effetti d'impatto aggiuntivi.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo prevede la prosecuzione di nuove attività con copertura a carico delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, e considerato che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive specifici obblighi informativi in tal senso, andrebbero richiesti elementi documentativi che attestino l'effettiva disponibilità delle risorse ivi richiamate dalla norma, nonché l'adeguatezza delle medesime alla copertura dei fabbisogni che sono già previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 9 prevede che al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2014.

La RT ribadisce che in forza della disposizione in parola, si assicurerà un contributo per assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Il prospetto riepilogativo degli effetti annesso al ddl iniziale evidenzia i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0

Al riguardo, premesso che ivi trattasi della autorizzazione di una spesa *una tantum* predisposta tra l'altro sotto forma di tetto massimo, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

Il comma 1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 (iniziative di cooperazione allo sviluppo) e 9 (processi di ricostruzione e stabilizzazione), si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2 (autorizzazione alle missioni relativa al I semestre 2014). Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 2 stabilisce che nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che il comma 1 richiama l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, ti. 28,

Il dispositivo in esame deroga, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- D.L. n. 112/2008 – articolo 60, comma 15 (*limite per gli impegni da assumere mensilmente*)
- D.L. n. 78/2010 – articolo 6, comma 14 (limite spesa autovetture) D.L. 95/2012 – articolo 5, comma 2 (limite spesa autovetture)

- Legge n. 228/2012 – articolo 1, comma 143 (limite spesa autovetture)
- D.L. n. 101/2013 – articolo 1 (limite spesa autovetture)
- D.L. n. 66/2014 – articolo 15 (limite spesa autovetture)

All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica, in relazione alla disapplicazione delle disposizioni sopra citate, pari a euro 52,280 si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 comma 1 del decreto.

Inoltre, relativamente all'acquisto e manutenzione autovetture blindate per Àbuja, Caracas, Mogadiscio, Kabul, Tripoli e Sana'a segnala che al relativo effetto derivante sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni sopra citate, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del presente decreto.

Precisa inoltre che il dispositivo deroga anche alle seguenti disposizioni:

- D.L. n. 78/2010 – articolo 9, comma 28 (*utilizzo contratti a tempo determinato per eccezionali e temporanee esigenze*)
- D.L. n. 112/2008 – articolo 61, commi 2 e 3 (*percentuali per conferimento incarichi e decorrenza applicabilità*)
- Legge n. 266/2005 – articolo 1, comma 56 (*prelievo percentuale compenso incarichi per consulenze*)
- D.Lgs. n. 165/2001 – articolo 7, comma 6 e 6-bis (*conferimento incarichi*) e articolo 36, comma 2 (*ricorso a lavoro flessibile per eccezionali e temporanee esigenze*)
- D.L. 101/2013 – articolo 1 (*conferimento incarichi*)
- D.L. 66/2014 – articolo 14 (*limite spesa per conferimento incarichi*)

Agli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni testé citate in materia di contratti a tempo determinato, pari a euro 280.290,00 afferma poi che ivi si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 1 del presente decreto.

Agli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni citate per conferimento incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, pari a euro 862.000,00, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1 del presente decreto.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2598 non ascrive effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che a tutte le richiamate disposizioni risultavano ascritti "effetti" di contenimento della spesa da parte delle relative RT di accompagnamento ai provvedimenti che le contenevano - essendo, pertanto, i suddetti risparmi da ritenersi già scontati e acquisiti nella formazione dei tendenziali di spesa elaborati secondo il criterio della legislazione vigente - andrebbero perciò richiesti tutti gli elementi di

quantificazione che siano idonei a comprovare la quantificazione dei maggiori risparmi- indicati sommariamente dalla RT - in conseguenza alla disapplicazione delle norme citate ivi richiamate per le missioni, e interventi indicati agli articoli 8 e 9 del provvedimento in esame.

Il comma 3 prevede che all'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato. »;
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 (*disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*), con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunità italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonché tramite ogni altro idoneo mezzo di comunicazione. ».

Il comma 4 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 6.946.878.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2598 riferisce che le voci di spesa, dipendenti dal numero dei votanti, sono state calcolate considerando il dato delle elezioni politiche 2013: ha votato il 32 per cento degli aventi diritto pari a circa 1.120.000 elettori, su un totale di oltre 3.494.000 cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto. Verosimilmente, la quota di elettori che dichiarerà di voler votare per il rinnovo dei Comites non supererà tale percentuale.

Per le altre spese strumentali, considerate forfettariamente, sono stati utilizzati i preventivi di spesa predisposti per le elezioni dei Comites dei 2012, poi prorogate con il d.l. n. 67/2012 per mancanza di fondi, riparametrati sulla percentuale di votanti delle politiche 2013. I costi unitari sono dati medi rilevati nel corso delle precedenti consultazioni elettorali all'estero e tenendo conto delle differenze di costi esistenti nei vari Paesi esteri in cui si dovranno tenere le votazioni.

Per la campagna informativa sulle nuove modalità di voto, sarà utilizzato lo stanziamento di 2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 294, lettera a) della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), già disponibile nel bilancio del Ministero degli affari esteri, ai quali lo stanziamento di cui al presente decreto-legge si aggiunge.

In relazione ad entrambe le componenti, la RT fornisce il dettaglio dei parametri di costo impiegati nella quantificazione.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C.2598 evidenzia i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
6.946.878	0	0	6.946.878	0	0	6.946.878	0	0

Al riguardo, va in premessa sottolineato che la norma, al fine di consentire la tenuta delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) entro il termine previsto dal decreto-legge n. 67 del 2012 (la fine del 2014), dispone che, in attesa che si concluda l'*iter* di approvazione del nuovo regolamento, le elezioni si svolgano con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio, già individuate ai sensi della legge n. 286 del 2003.

In proposito, va tuttavia segnalato che mentre la norma prevede che i componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non riceveranno alcun compenso o rimborso spese comunque denominato, la RT annessa al ddl iniziale, nel quantificare gli oneri derivanti dal ricorso al sistema di voto per corrispondenza, pari ad euro 6.946.878, computa invece anche i compensi che sono previsti per i membri delle sezioni elettorali (euro 226.518).

Sul punto, tuttavia, va segnalato che la Nota n. 70725 del Dipartimento della R.G.S⁸, prodotta in occasione dell'esame in prima lettura, in risposta ad un quesito analogo, ha confermato però che la previsione di non corrispondere compensi o rimborsi spese ai componenti dei seggi è riferita "solo" alle elezioni che saranno espletate con la nuova modalità di voto, le quali entreranno in vigore successivamente all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito dalla legge 23 luglio 2012, n. 118. Al contempo, sottolinea che, per le elezioni che dovranno svolgersi nel 2014, continueranno, invece, ad applicarsi le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, come espressamente indicato al comma 2-*bis* del suddetto articolo 1 del decreto-legge n. 67/2012, introdotto dal comma in esame. Conseguendone, pertanto, che poiché la legge n. 286/2003 prevede la corresponsione di compensi anche ai componenti delle sezioni elettorali, per l'anno 2014, questi sono stati indicati nella quantificazione riportata nella RT come pari a euro 226.518.

Pertanto, alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, e delle delucidazioni fornite nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni.

⁸ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota cit. Pagina 2.

Capo III
Disposizioni finali

Articolo 11
(Copertura finanziaria)

L'articolo prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, pari complessivamente a euro 453.400.633 per l'anno 2014, si provvede:

- a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
- b) quanto a euro 8.537.318, mediante riduzione del Fondo missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
- c) quanto a euro 14.179.554 (anziché i 13.510.615 euro previsti dal ddl iniziale) mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 14.179.554 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera c);
- d) quanto a euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2014. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;
- e) quanto a euro 1.136.883, mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 340, e all'articolo 4, comma 246, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- f) quanto a euro 15.645.275, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

- g) quanto a euro 901.603, a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.

Il comma 1-*bis* provvede alla abrogazione della legge 11 febbraio 1958, n. 340 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954*).

La RT annessa al ddl iniziale riferisce, in particolare, sulla lettera *a*), che tali entrate per interessi non erano state scontate né nelle previsioni di entrata iniziali del bilancio dello Stato per il 2014 e tantomeno nel relativo provvedimento di assestamento, pertanto esse non concorrono e né potevano concorrere alla determinazione dei saldi di bilancio. Conseguentemente, il loro utilizzo a copertura non può inficiare il rispetto dei saldi stessi, in quanto la determinazione dei saldi prescinde dall'esistenza dei predetti introiti.

Sulla lettera *c*), poi, afferma che a fini prudenziali, nelle more dell'accertamento dei relativi versamenti in entrata, la disposizione prevede che l'importo di 13.510.615 (rideterminati in 14.179.554 euro per effetto delle modifiche approvate in prima lettura) euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della difesa; in base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

In merito alla lettera *d*), afferma che la riprogrammazione ivi prevista si concentrerà sulle spese di parte corrente connesse a risparmi derivanti a operazioni di gestione sui beni e servizi (rimodulabili) e sui margini di spesa disponibili nei primi sei mesi del 2014 afferenti alla normativa sul *turn-over* delle PA. In ogni caso, a fini prudenziali, nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono previsti accantonamenti sulle risorse corrispondenti all'importo suindicato, assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2014.

**Riepilogo minori spese correnti per il 2014
(articolo 11, lettere a)-g))**

MEZZI DI COPERTURA			
11	1a	Utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato	200.000.000
11	1b	Fondo missioni di pace (art.1, c. 1240, legge n. 296/2006)	8.537.318
11	1c	Rimesse ONU	14.179.554
11	1d	Riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente, nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014	213.000.000
11	1e	Soppressione dell'autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 340, e all'articolo 4, comma 246, della legge 24 dicembre 2003, n. 350	1.136.883
11	1f	Rid. Tab. A acc. MAE	15.645.275
11	1g	Copertura a valere sugli stanziamenti MAE di cui art. 1, c. 3 L n. 67/2012	901.603
		TOTALE COPERTURE	453.400.633

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto annesso al ddl iniziale A.C. 2598, aggiornato alle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, dovrebbe opportunamente evidenziare i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica per il 2014:

Sintesi minori spese correnti

(valori assoluti in euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
453.400.633	0	0	453.400.633	0	0	453.400.633	0	0

Al riguardo, sulle lettere *a)*, *b)* ed *f)*, posto che nel corso dell'esame in prima lettura é stata confermata dal Governo l'esistenza delle disponibilità a valere delle autorizzazioni di spesa ivi richiamate, nel senso che esistono le relative disponibilità libere da impegni già assunti, per il 2014, non ci sono osservazioni.

Sulle risorse indicate alla lettera *c)*, posto che risulterebbe già versato in entrata e non ancora riassegnato in spesa, un ammontare pari a 13.510.615 euro per prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni ONU, a fronte del fabbisogno di copertura invece di 14,179 milioni indicati dal testo aggiornato del provvedimento - al netto, quindi, delle modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura dalla Camera dei deputati - va segnalato che tale modalità di copertura, già utilizzata in altre occasioni (da ultimo il decreto-legge n. 114 del 2013) prevede, a titolo cautelativo, che nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti e solo temporaneamente debba ritenersi accantonata e resa indisponibile una quota equivalente di pari ammontare (dunque 14,179

milioni di euro nell'anno 2014) delle spese rimodulabili di parte corrente relative al Ministero della difesa.

In tal senso, andrebbe confermato che l'ammontare delle rimesse ONU prodotte ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010, possa essere anch'esso innalzato a 14,179 milioni rispetto ai 13,510 milioni per il 2014, dal momento che tale componente dovrebbe indicare *prima facie* proprio le risorse poste a copertura, di cui il previsto accantonamento della quota corrispondente agli stanziamenti per spese rimodulabili della Difesa, dovrebbe, a rigore, costituire solo temporanea "garanzia" dell'effettività.

Sul punto, andrebbe peraltro richiesta un conferma in merito alla effettiva possibilità di rideterminare in "aumento" gli accantonamenti in questione, rispetto a quelli inizialmente stabiliti, per il 2014, alla luce dell'aumento dell'importo indicato a copertura, in considerazione delle disponibilità esistenti ad oggi a valere della componente "rimodulabile" degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del ministero della difesa.

Quanto alla lettera *d*), laddove è altresì prevista una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014 e, nelle more della suddetta riprogrammazione, l'accantonamento di risorse per 213 milioni di euro, il Dipartimento della R.G.S., nel corso dell'esame in prima lettura, ha fornito rassicurazioni circa l'assenza di rischi di formazione di debiti "fuori bilancio" in considerazione della straordinarietà di tale operazione e la sua limitazione al solo anno corrente⁹. Tuttavia, sarebbe necessario acquisire rassicurazioni anche sulla sostenibilità di una riduzione di così ampia portata delle spese di parte corrente del Ministero della difesa considerato anche che essa interviene negli ultimi mesi dell'anno.

Sul punto, *a latere* andrebbe comunque valutata l'opportunità di prevedere che i decreti con i quali saranno autorizzate le variazioni di bilancio conseguenti alla riprogrammazione ivi prevista siano trasmessi per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari.

Infine, con riferimento alla lettera *g*), posto che il Dipartimento della R.G.S.¹⁰ ha confermato che l'utilizzo delle risorse resta finalizzato agli scopi originariamente stabiliti dal D.L. n. 67 del 2012 e, pertanto, la copertura in esame non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Sul comma 1-*bis*, non ci sono osservazioni.

⁹ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota cit., pagina 3.

¹⁰ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Nota cit., pagina 3.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2014 [Nota di lettura, n. 54](#)
A.S. 1563: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura, n. 55](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (**Atto del Governo n. 99**)
- " [Nota di lettura n. 56](#)
A.S. 1579: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Ago 2014 [Nota di lettura n. 57](#)
A.S. 1582: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 58](#)
"Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie" (**Atto del Governo n. 100**)
- " [Nota di lettura n. 59](#)
A.S. 1541-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"
- " [Nota breve n. 6](#)
Gli incentivi agli investimenti privati: misure adottate e valutazioni dell'efficacia dal 2000 ad oggi
- Set 2014 [Elementi di documentazione, n. 12](#)
A.S. 1594: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione, n. 13](#)
A.S. 1595: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 60](#)
A.S. 1558: "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 61](#)
A.S. 1324: "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale"